

GLI OMAGGI AZIENDALI

Dal 13.12.2014 cambia la disciplina sulla detrazione Iva degli omaggi aziendali, sarà infatti prevista la detrazione integrale dell'imposta per i beni di valore unitario fino a 50,00 € in luogo degli attuali 25,82 €. Finalmente una semplificazione che avrà effetto dal 13.12.2014, data di entrata in vigore del D.L. Semplificazioni.

Alla luce di questa modifica la normativa sugli omaggi sarà la seguente.

In *primis* è da considerare se il bene è oggetto dell'attività d'impresa oppure meno.

Se non lo è, ai fini Irpef il costo è deducibile se il valore unitario dei beni è inferiore ai 50,00 €. Se invece il valore è superiore bisogna fare riferimento all'inerenza ed alla congruità sulla base delle percentuali previste dall'art. 108, comma 2, T.U.I.R. Ai fini Iva invece la detrazione dell'imposta è concessa se il valore unitario è inferiore ai 50,00 €, altrimenti non è possibile detrarre l'imposta. La cessione del bene sarà poi fuori campo iva (art. 2, comma 3, n.4, DPR 633/72) e sarà bene emettere un D.D.T. per evitare la presunzione della cessione senza fattura.

Nell'eventualità che il bene omaggio sia invece oggetto dell'attività d'impresa nulla cambia con riferimento alle imposte dirette rispetto a quanto detto sopra. Per quel che riguarda l'Iva invece l'imposta sugli acquisti sarà detraibile, ma la successiva cessione sarà da assoggettare ad imposta. La successiva cessione non è imponibile solo nel caso in cui si scelga di non detrarre l'Iva sull'acquisto del bene che sarà poi oggetto della cessione gratuita. (art.2, comma 2, n.4, DPR 633/72).